

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 292

presentata dai Consiglieri regionali
GIAGONI - MELE - ENNAS - SAIU - PIRAS - MANCA Ignazio

il 8 ottobre 2021

Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari.
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1988

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge mira ad apportare sostanziali modifiche alla legge regionale 5 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) e a colmare il vuoto normativo che la stessa presenta nel testo.

Le modifiche proposte hanno lo scopo di esplicitare e normare i compiti che le compagnie dei barracelli già sono tenute a svolgere per intrinseca attribuzione, in virtù delle qualifiche a loro riconosciute ossia la qualifica di agenti di pubblica sicurezza rilasciata con decreto prefettizio e la qualifica di agenti di polizia giudiziaria riconosciuta ai sensi dall'articolo 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale e ufficiali di polizia giudiziaria riconosciuta ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

Poiché durante tutti questi anni la Regione, non ha mai provveduto, come avrebbe dovuto, alla formazione professionale delle compagnie dei barracelli si è voluto richiamare l'aspetto della formazione in modo da permettere alle compagnie di operare con coscienza e professionalità del ruolo a loro affidato e di cui buona parte degli operatori presenti non è a conoscenza.

La presente proposta di legge è composta da 27 articoli.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
n. 25 del 1988 (Principi generali)

1. L'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1988, n. 25 (Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari) è così sostituito:

"Art. 1 (Principi generali)

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'esercizio delle potestà in materia di polizia locale e rurale ad essa attribuite dall'articolo 3, lettera c), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e dall'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), promuove e favorisce l'istituzione ed il potenziamento delle compagnie dei barracelli di cui al regio decreto 14 luglio 1898, n. 403 (Regolamento per le Compagnie dei barracellari in Sardegna), secondo le disposizioni della presente legge."

Art. 2

Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 25 del 1988 (Funzioni
ordinarie delle compagnie barracellari)

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 25 del 1988 è così sostituito:

"Art. 2 (Funzioni ordinarie delle compagnie barracellari)

1. Le funzioni attribuite alle compagnie barracellari sono le seguenti:

a) salvaguardare le proprietà affidate loro in custodia dai proprietari assicurati, verso un corrispettivo determinato secondo le modalità previste dalla presente legge;

b) esercitare autonomamente la vigilanza, in raccordo con le autorità istituzionalmente preposte al servizio di:

- 1) protezione civile;
- 2) prevenzione e repressione dell'abigeato;
- 3) prevenzione e repressione delle infrazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in materia di controllo degli scarichi di rifiuti civili ed industriali;
- 4) salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale, silvo-pastorale, compresi i pascoli montani e le aree coltivate in genere;
- 5) salvaguardia del patrimonio idrico, con particolare riguardo alla prevenzione dell'inquinamento;
- 6) tutela di parchi, aree vincolate e protette, flora, vegetazione e patrimonio naturale in genere;
- 7) caccia e pesca;
- 8) prevenzione e repressione degli incendi;
- c) salvaguardia del patrimonio e dei beni dell'ente comune di appartenenza, nonché amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

2. Le compagnie dei barracelli, assumono la funzione di struttura operativa comunale permanente di protezione civile. Il comandante assume all'interno del COC la direzione del personale dei barracelli operanti sul territorio per il presidio territoriale di protezione civile e coadiuva il sindaco, data la sua conoscenza del territorio.

3. Per lo scopo di cui al comma 2, le amministrazioni comunali in cui ha sede una compagnia dei barracelli istituiscono appositi capitoli di bilancio, per finanziare la formazione e l'equipaggiamento del personale della compagnia impiegato. I fondi sono messi a disposizione dall'Amministrazione regionale, con dei finanziamenti aventi destinazione d'uso specifica.

4. In considerazione della prestazione occasionale fornita dagli agenti delle compagnie dei barracelli, la direzione generale della Protezione civile regionale, a seguito della nota del Capo del Dipartimento n. 41580 dell'8 agosto 2018 sul riconoscimento dei benefici normativi che consentono la partecipazione dei volontari alle attività di protezione civile, previsti dall'articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), riconosce agli agenti delle compagnie dei barracelli i benefici di rimborso degli oneri spettanti ai datori di lavoro degli agenti che partecipano a eventi di protezione civile, per il riconoscimento del rimborso come credito d'imposta secondo il codice tributo

(6898) comunicato dall'Agenzia delle entrate che i datori di lavoro possono utilizzare per richiedere il compenso delle giornate prestate dai loro dipendenti agenti di compagnia dei barracelli, attraverso la compilazione del modello F24, in luogo del rimborso monetario.

5. I barracelli oltre le funzioni loro proprie esercitano, in stretto contatto con l'autorità locale di pubblica sicurezza e dell'Arma dei Carabinieri, anche tramite accordi verbali tra le parti, una vigilanza assidua per prevenire e reprimere i delitti contro le proprietà, eseguendo perlustrazioni costanti nell'abitato, facendo sollecita denuncia di ogni reato che venga a loro notizia e tenendo il segreto sopra i fatti conosciuti per ragione del loro ufficio."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1988 (Competenza territoriale delle compagnie barracellari)

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1988 è così sostituito:

"Art. 3 (Competenza territoriale delle compagnie barracellari)

1. Le compagnie dei barracelli espletano le proprie funzioni ordinariamente entro il territorio del comune di appartenenza.

2. Il personale dei barracelli libero dal servizio, previa esibizione della propria tessera di riconoscimento, può comunque intervenire con la qualifica di agente di pubblica sicurezza anche in comuni differenti da quello della propria Compagnia di appartenenza, durante o nell'immediatezza della commissione di un illecito per impedire che sia portato a conseguenze ulteriori ed individuarne gli autori.

3. In modo analogo può intervenire nei casi di pubblici o privati infortuni.

4. In tutti i casi previsti nei commi 1, 2 e 3, il personale dei barracelli intervenuto comunque richiede immediatamente l'ausilio delle forze dell'ordine.

5. Il personale in servizio può svolgere operazioni esterne rispetto al comune di appartenenza, in caso di:

- a) raggiungimento di località del proprio territorio non altrimenti raggiungibili;
- b) necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso e dell'imminenza dell'evento, di ini-

ziativa del personale operante, dei singoli comandi in base agli accordi con i comuni limitrofi al fine di migliorare il presidio del territorio;
c) nei casi previsti agli articoli 5, 10 e 30."

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1988 (Assicurazione e custodia dei beni)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1988 è così sostituito:

" Art. 4 (Assicurazione e custodia dei beni)

1. I comandanti delle compagnie dei barracelli hanno la facoltà di richiedere un compenso per la custodia dei beni ai proprietari, a norma dell'articolo 2, in base alle tabelle indicate nel regolamento comunale."

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1988 (Altre attività delle compagnie barracellari)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle seguenti "delle compagnie dei barracelli";
- b) al comma 1 dopo le parole "al sindaco" sono aggiunte le seguenti "o, in casi di particolare urgenza, al comandante di compagnia, che ne dà comunicazione al sindaco senza ritardo,";
- c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Nell'esercizio di tali attività i barracelli dipendono operativamente dall'autorità che ha richiesto la loro utilizzazione, nel rispetto delle direttive statali in materia di coordinamento delle forze di polizia."

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1988 (Poteri di accertamento)

1. L'articolo 6 della legge regionale
n. 25 del 1988 è così sostituito:

" Art. 6 (Poteri di accertamento)

1. Nelle materie di competenza della Regione, indicate all'articolo 2, comma 2, il capitano, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti delle compagnie dei barracelli possono procedere all'accertamento e contestazione delle violazioni di norme per le quali sia prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro secondo poteri previsti dall'articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

2. Nell'ambito delle funzioni riconosciute alla Regione nell'articolo 3 dello Statuto speciale, al personale delle compagnie dei barracelli è riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, lettera b), del Codice di procedura penale, limitatamente all'orario di servizio. Ai comandanti delle compagnie è riconosciuta la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).".

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale
n. 25 del 1988 (Modalità di accertamento
delle violazioni)

1. All'articolo 7 della legge regionale
n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il titolo è sostituito dal seguente "Modalità di contestazione delle violazioni.";
- b) al comma 1 la parola "accertate" è sostituita dalla seguente "constatate";
- c) alla lettera a) del comma 1 le parole "dell'accertamento" sono sostituite dalle parole: "della contestazione";

- d) al comma 2 le parole "all'accertamento" sono sostituite dalle parole "alla contestazione".

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 1988 (Composizione ed ordinamento delle compagnie barracellari)

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle seguenti "delle compagnie dei barracelli";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ogni compagnia è composta:
a) dal capitano, che la rappresenta legalmente e ne assume il comando e la responsabilità;
b) da uno o più ufficiali;
c) da un numero di sottufficiali, graduati e di barracelli necessari per l'assolvimento dei compiti ad essa istituzionalmente affidati ai sensi della presente legge."

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1988 (Competenza territoriale e durata delle compagnie barracellari)

1. All'articolo 9 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole le parole "delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle seguenti "delle compagnie dei barracelli";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"In ogni caso, in occasione di scadenza di mandato del comandante, e del personale subalterno, gli stessi permangono in carica fino alla nomina dei successori, qualora non sia deliberato dall'assemblea della compagnia, la riconferma degli incarichi per il successivo mandato."

Art. 10

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 25 del 1988 (Forme di collaborazione fra i comuni)

1. All'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "possono prevedere" sono sostituite dalla parola "prevedono".

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1988 (Requisiti per la nomina a componente delle compagnie barracellari)

1. All'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle parole "delle compagnie dei barracelli";
- b) alla lettera f) del comma 1, dopo la parola "fisica" sono aggiunte le seguenti "al ruolo di competenza";
- c) dopo la lettera g) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
 - "h) non aver superato i 60 anni per l'arruolamento e i 70 anni per il servizio attivo;
 - i) essere in possesso di regolare patente di guida di categoria B o superiore";
- d) il comma 2 è abrogato.

Art. 12

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988 (Modalità di costituzione della compagnia barracellare)

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio comunale designa il nuovo capitano, sulla base di una selezione dei candidati che abbiano i requisiti per poter accedere all'incarico.
A tal fine il sindaco istituisce una commis-

sione esaminatrice composta da:

- a) un comandante di compagnia barracellare con almeno cinque anni di anzianità nel grado;
 - b) un funzionario comunale proveniente dal settore della polizia locale o protezione civile;
 - c) il segretario comunale";
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Gli ufficiali ed i graduati, nel numero indicato dalla deliberazione del consiglio comunale di cui all'articolo 8, sono nominati dal comandante della compagnia."

Art. 13

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 (Immissione in servizio)

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Con il provvedimento di immissione in servizio ha inizio il periodo di attività della compagnia con tutte le prerogative e le responsabilità ad essa connesse.";
- b) al comma 6, dopo le parole "modalità d'uso." sono aggiunte le seguenti:
"Rimane a discrezione del comandante la possibilità di autorizzare il personale operante, il servizio in abiti borghesi e con l'utilizzo di veicoli o natanti senza la livrea istituzionale, fermo restando l'utilizzo di dispositivi di segnalazione di emergenza rimovibili in caso di necessita.";
- c) al comma 7 le parole "e durano in carica fino al completamento del triennio" sono soppresse.

Art. 14

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988 (Comandante della compagnia)

1. All'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle seguenti "del-

- le compagnie dei barracelli";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di assenza, impedimento, sospensione o revoca, il capitano è sostituito dal tenente con maggiore anzianità di permanenza nel grado. In caso di equivalenze, per individuare il vicecomandante, è presa in considerazione la maggiore anzianità di servizio e in ultima analisi la maggiore età anagrafica.";
- c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Per i casi previsti al comma 2, la giunta comunale prende atto senza ritardo delle modifiche intervenute.
In caso di dimissioni o esclusione del comandante, la giunta comunale, le notifica senza ritardo alla prefettura competente per territorio, per la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.".

Art. 15

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1988 (Contabilità e amministrazione)

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Al 31 dicembre di ogni anno la compagnia presenta un rendiconto contabile sull'attività svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale.";
- b) al comma 7 le parole "dei rendiconti" sono sostituite dalle parole "del rendiconto".

Art. 16

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1988 (Responsabilità della compagnia)

1. All'articolo 19 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "delle compagnie barracellari" sono sostituite dalle seguenti "delle compagnie dei barracelli";

- b) al comma 2 le parole "delle compagnie baracellari" sono sostituite dalle seguenti "delle compagnie dei barracelli".

Art. 17

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1988 (Tariffe e indennità)

1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "sentito il comitato comprensoriale agricolo di cui all'articolo 8 della legge regionale 23 marzo 1979, n. 19" sono soppresse.

Art. 18

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 25 del 1988 (Controversie)

1. Nel comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale n. 25 del 1988, dopo le parole "via amministrativa dal sindaco" sono aggiunte le parole "entro 60 (sessanta) giorni dalla controversia".

Art. 19

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 (Infrazioni e sanzioni disciplinari)

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole "e è fatta verbalmente dal capitano" sono sostituite dalle parole: "è comminata dal capitano per iscritto";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. La sospensione dal servizio è inflitta dal capitano, l'interessato può richiedere di essere sentito a difesa o di produrre scritti difensivi.";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Essa consiste nell'allontanamento dal servizio operativo per non meno di un mese e per non più di sei mesi e opera nei casi previsti per la sanzione pecuniaria qualora le infrazioni rivestano particolare gravità, ovvero siano state reiterate più volte infrazioni lievi: per denigrazione dei superiori

verbale o scritta; per uso dell'ufficio ricoperto a fini privati; per volontario abbandono del servizio; per rifiuto di prestare servizio; per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno.".

Art. 20

Modifiche all'articolo 27 della legge regionale n. 25 del 1988 (Regolamento barracellare)

1. Il comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale n. 25 del 1988 è sostituito dal seguente:

"6. I comuni, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano il regolamento del servizio barracellare che, in particolare, deve contenere disposizioni riguardanti:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento della compagnia, da articolare in unità operativa di base, tenuto conto dell'entità e complessità dei compiti da svolgere, a fine di assicurare l'efficienza ed efficacia del servizio;
- b) la sede legale della compagnia;
- c) le modalità e le procedure per il reclutamento volontario dei barracelli;
- d) i requisiti alla nomina, elencando compiutamente eventuali titoli preferenziali nonché della considerazione dell'aver prestato lodevole servizio in altre compagnie dei barracelli, che sono riconosciuti in sede di selezione;
- e) tempi, formalità, modalità, procedure e contenuto dei contratti di assicurazione obbligatoria e facoltativa;
- f) l'entità delle tariffe di cui all'articolo 20;
- g) tutte le disposizioni di ordine organizzativo ritenute necessarie per il regolare funzionamento della compagnia.".

Art. 21

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 1988 (Contributi)

1. Nel comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 1988 le parole "di 300 euro" sono sostituite dalle parole "di 600 euro".

Art. 22

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale
n. 25 del 1988 (Servizio antincendio)

1. L'articolo 30 della legge regionale
n. 25 del 1988 è così sostituito:

" Art. 30 (Servizio antincendio)

1. Per l'organizzazione del servizio antincendio boschivo, i comuni, le unioni dei comuni o altri consorzi, le comunità montane, impiegano nell'ambito dei rispettivi territori, con le forme e secondo le modalità previste nella legge regionale sulla protezione civile e il piano triennale antincendi, le compagnie dei barracelli ivi costituite ed operanti, che si coordinano con la locale stazione forestale e di vigilanza ambientale operante nel territorio con accordi da stipulare per iscritto entro il 15 maggio di ogni anno.

2. Per lo svolgimento di tale attività, le compagnie dei barracelli beneficiano dei finanziamenti erogati dalla Regione ai rispettivi enti di appartenenza, e utilizzano, in base ad accordi con gli enti proprietari, le attrezzature, i mezzi ed i materiali di cui dispongono per attività di protezione civile e in particolare per il presidio del territorio."

Art. 23

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale
n. 25 del 1988 (Formazione professionale)

1. L'articolo 32 della legge regionale
n. 25 del 1988 è così sostituito:

" Art. 32 (Formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale provvede alla formazione di base, l'aggiornamento e l'addestramento professionale dei componenti delle compagnie dei barracelli con l'organizzazione e l'attuazione di appositi corsi finalizzati, istituiti appositamente dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, mediante l'istituzione di una commissione composta da:

a) due funzionari dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale competenti in formazione professionale;

- b) i rappresentanti di categoria dei barracelli accreditati presso l'Assessorato competente in materia di polizia locale;
- c) due funzionari del medesimo Assessorato."

Art. 24

Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988 (Sovrintendenza e coordinamento)

1. L'articolo 32 della legge regionale n. 25 del 1988 è così sostituito:

"Art. 32 (Sovrintendenza e coordinamento)

1. All'articolo 33 della legge regionale n. 25 del 1988 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "compagnie barracellari" sono sostituite dalle parole "compagnie dei barracelli";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla conferenza partecipano:

a) i rappresentanti di categoria dei barracelli accreditati presso l'assessorato competente in materia di polizia locale;

b) i rappresentanti:

1) degli enti di appartenenza,

2) dell'ANCI,

3) della UPI,

4) dell'UNCCEM,

5) delle Prefetture;

6) degli Assessorati regionali competenti in materia di difesa dell'ambiente, di agricoltura e foreste e del lavoro e formazione professionale."

Art. 25

Modifiche all'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 (Norme transitorie e finali)

1. L'articolo 36 della legge regionale n. 25 del 1988 è così sostituito:

"Art. 36 (Norme transitorie e finali)

1. Per tutte le norme non contemplate nel seguente testo si fa riferimento alle norme dello stato italiano."

Art. 26

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 27

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).